



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 18 novembre 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32041** del registro di Segreteria promosso G. F. (CF: OMISSIS), nato ad OMISSIS, residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Zaccariello (C.F.: ZCCSRG62Do3I138T) del foro di Lucca, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viareggio (LU), via L. Repaci n. 16, P.E.C.: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it - fax 0584/1989007;)

RICORRENTE

avverso

INPS, (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f.: 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov),

per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929.

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Nicoletta Niero, l'Avv. Stefano Zaccariello su delega dell'Avv. Sergio Zaccariello per la ricorrente e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS.;

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 20 giugno 2024, ritualmente notificato, il Sig. G. F. - dopo aver premesso di avere richiesto all'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.lgs. 165/1997, di riscattare onerosamente, a proprie spese, gli anni di supervalutazione contributiva di 1/5 del servizio militare comunque prestato dal 12.09.1988 al 20.09.2000 presso l'Arma dei Carabinieri, dalla quale era stato collocato in congedo, a domanda, senza diritto a pensione, e di aver ricevuto provvedimento di diniego con la motivazione che la ridetta normativa non fosse a lui applicabile, in quanto non era iscritto alla gestione pubblica e la sua contribuzione era stata già trasferita nella gestione privata (testualmente: "*in quanto la persona in oggetto non è iscritta alla CTPS (gestione pubblica) contribuzione già trasferita d'ufficio in FPLD (gestione privata) ai sensi L.322/58*") – chiedeva a questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, affermatane la competenza:

a) di dichiarare l'illegittimità del rigetto dell'I.N.P.S. della domanda di riscatto oneroso ai fini pensionistici ai sensi dall'art. 5, comma 3, D.lgs. 165/1997, presentata dal ricorrente in data 28.01.2022.

b) di accertare e dichiarare il suo diritto al riscatto oneroso ai fini pensionistici, ex art. 5, comma 3, D.lgs. 165/1997, della maggiorazione contributiva per effetto dell'aumento di 1/5

del periodo di servizio militare comunque prestato presso l'Arma dei Carabinieri dal 12.09.1988 al 20.09.2000; e per l'effetto,

c) di condannare l'INPS ad emettere il provvedimento di riscatto oneroso della maggiorazione contributiva riferita al periodo di servizio militare comunque prestato tra il 12.09.1988 e il 20.09.2000 ai sensi dell'art. 5 comma 3 d.lgs. 165/1997.

Deduceva il Sig. G. che a supporto della fondatezza della domanda militavano non solo il tenore testuale dell'art.5, comma 3, del d.lgs.165/1997 e la stessa ratio della norma - finalizzata a non rendere deteriore la posizione del personale non percettore delle indennità operative rispetto al personale che invece la percepiva, (che poteva giovare in via automatica della c.d. "supervalutazione contributiva"), così come rispetto al personale che, come l'odierno ricorrente, era stato posto in congedo senza diritto a pensione - ma anche i diversi richiamati precedenti della giurisprudenza contabile che, in casi del tutto sovrapponibili a quello oggetto di odierno esame, avrebbero riconosciuto l'invocato diritto a ex militari dell'Arma dei Carabinieri (congedati a domanda senza diritto a pensione con contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).

2. Con memoria del 5 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, il quale contestava le avverse domande, chiedendone il rigetto.

Rilevato, infatti, che la contribuzione del ricorrente si trovava interamente in gestione privata, e che la circolare INPS n.119/18 aveva espressamente precisato che gli ex militari transitati all'impiego civile non potevano avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status - non sussistevano i presupposti per l'applicazione della disciplina di favore di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. 165/1997, in quanto il ricorrente non apparteneva ad alcuna delle categorie destinatarie della norma che tale diritto attribuisce ed era già alle dipendenze di un soggetto privato. In tali termini si era peraltro già espressa questa stessa Sezione con la sentenza n.143/2023, della quale veniva riportata per esteso parte della motivazione.

3. La causa, giungeva quindi per la decisione all'udienza odierna, nel corso della quale, come da separato verbale, l'Avv. Stefano Zaccariello nell'interesse della parte ricorrente insisteva nelle domande formulate e l'avv. Guadagnino nell'interesse dell'Istituto resistente confermava la richiesta di loro rigetto.

Considerato in

DIRITTO

4. In via assolutamente preliminare osserva il Giudice che il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori (dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio - rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato ai sensi dell'art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè ha ad oggetto la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto.

L'attività del Giudice contabile, quindi, non è preordinata all'annullamento degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio a valutarne l'illegittimità o a predeterminarne il futuro contenuto, ma è incentrata esclusivamente sull'accertamento di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso.

Essa si sostanzia, pertanto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva, estesa, in quanto tale, a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione (Corte dei conti, Sez. Sicilia n. 549/2022).

Conseguentemente, nel caso di specie, può costituire oggetto di accertamento da parte di questo Giudice soltanto la spettanza o meno del diritto paventato dal ricorrente al riscatto

oneroso ai fini pensionistici, ex art. 5, comma 3, D.lgs. 165/1997, della maggiorazione contributiva per effetto dell'aumento di 1/5 del periodo di servizio militare comunque prestato presso l'Arma dei Carabinieri dal 12.09.1988 al 20.09.2000, come rivendicato da parte ricorrente.

5. Nel merito - incontestata la ricorrenza del presupposto di fatto dell'espletamento del servizio, da parte del ricorrente nel periodo 12.09.1988 al 20.09.2000 presso l'Arma dei Carabinieri - il ricorso è fondato in riferimento a tale questione.

L'art. 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, rubricato "*Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo*", dispone che: "*1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni. 2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. 3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato. 4. Il servizio militare 6 comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. 5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve*

l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. 6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio. Nell'ambito di tale complessiva disciplina, rileva quanto espressamente previsto al comma 3 della citata disposizione normativa e cioè che “ . 3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”.

6. In applicazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1, dell'allegato 2 al d.lgs.176/2016, il ricorso può esser deciso facendo riferimento al chiaro e qui condiviso iter argomentativo della precedente sentenza n.137/2024 di questa stessa Sezione, il quale, nel solco di una giurisprudenza di questa Corte sostanzialmente univoca, ha affermato che *“Al riguardo, questo Giudice condivide pienamente l'interpretazione del sopra citato art. 5, comma 3, fornita dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. II Centrale d'Appello, sent. n. 6 223/2021; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 12/2024; Sez. giur. Toscana, sent. n. 36/2024; Sez. giur. Puglia, sent. n. 345/2020 e sent. n. 21/2022, Sez. giur. Piemonte sent. n. 278/2022), in conformità ai principi generali vigenti in materia pensionistica, per cui il diritto ad ottenere la maggiorazione del periodo di servizio sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, rappresentato dall'effettivo svolgimento del servizio utile a tal fine, mentre la successiva proposizione della domanda di riscatto e il pagamento del relativo onere rappresentano solo le modalità operative per l'esercizio di un diritto già presente nella sfera giuridica del destinatario. (vedi, da ultimo, anche Corte dei conti, Sez. Sicilia, n.156/2024).* In tal senso è stato anche successivamente specificato (Corte dei conti, Sez. Puglia n.144/2024) che *“....come condivisibilmente affermato dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello della Corte dei conti, “[...] non è con la proposizione della*

domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, [...] mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto. Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell'immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste (...)”.

7. Di contro non pare condivisibile né l'isolato precedente giurisprudenziale richiamato dalla parte resistente, peraltro relativo ad ipotesi in cui il ricorrente aveva prestato servizio in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997 e dunque nemmeno sovrapponibile al caso di specie, né quanto previsto in termini attuativi dalla circolare n.119 del 18.12.2018 (*Le presenti istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare. Gli ex militari transitati all'impiego civile non possono, pertanto, avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status*), in quanto in stridente contrasto con il dato testuale della disposizione normativa, secondo la quale possono essere valorizzati i periodi di servizio “*comunque prestato*”.

8. In conclusione deve essere dichiarato il diritto del ricorrente G. F. al riscatto oneroso ai fini pensionistici, ex art. 5, comma 3, D.lgs. 165/1997, della maggiorazione contributiva per effetto dell'aumento di 1/5 del periodo di servizio militare comunque prestato presso l'Arma dei Carabinieri dal 12.09.1988 al 20.09.2000

9. Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, oltre che in ragione della tendenziale gratuità dei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 C.G.C., definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso come in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18 novembre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 20/11/2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(f.to digitalmente)